

# **Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 78 capoverso 4 e 80 capoverso 2 lettere d ed e della Costituzione federale<sup>1</sup>;

nonché in applicazione della Convenzione del 3 marzo 1973<sup>2</sup> sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES),

visto il messaggio del Consiglio federale del ...;

*decreta:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1** Oggetto

La presente legge disciplina il controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora protette nonché dei prodotti da esse derivanti.

### **Art. 2** Specie di fauna e di flora protette

<sup>1</sup> Nella presente legge, per specie di fauna e di flora protette si intendono:

- a. le specie di fauna e di flora dei cui esemplari è limitato il commercio ai sensi della CITES;
- b. le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono importati in una quantità tale da rendere dubbio un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;

<sup>2</sup> Sono equiparati alle specie di fauna e di flora protette le specie animali e vegetali i cui esemplari possono essere facilmente confusi con animali e piante di specie protette.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stila, mediante ordinanza, elenchi delle specie di fauna e di flora protette nonché dei prodotti da esse derivanti.

### **Art. 3** Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *esemplari di specie protette*: gli esemplari di specie di fauna e di flora protette, parti di tali esemplari nonché i prodotti derivanti da tali esemplari;

---

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 0.453

- 
- b. *circolazione*: la cessione e l'accettazione a pagamento e gratuita, l'importazione, il transito e l'esportazione, l'offerta nonché il possesso di esemplari di specie protette.
  - c. *persone responsabili*:
    - 1. le persone che all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di esemplari di specie protette sono soggette all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione, nonché
    - 2. i detentori, i possessori o i proprietari di esemplari di specie protette;
  - d. *importazione*: l'introduzione di esemplari sul territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere e le enclavi doganali estere;
  - e. *transito*: il trasporto di esemplari attraverso il territorio doganale svizzero;
  - f. *esportazione*: il trasporto di esemplari nel territorio doganale estero.

#### **Art. 4** Trattati internazionali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul controllo della circolazione di specie di fauna e di flora i cui effettivi sono minacciati di estinzione.

<sup>2</sup> Il DFE può concludere trattati di attuazione dei trattati di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) può approvare le modifiche degli allegati alla CITES nonché fare o ritirare riserve. In tale contesto può apportare autonomamente le modifiche necessarie negli elenchi stilati dal DFE secondo l'articolo 2 capoverso 3.

#### **Art. 5** Informazione

La Confederazione provvede a informare il pubblico nell'ambito dell'attuazione della CITES.

#### **Art. 6** Ricerca

La Confederazione può sostenere la ricerca scientifica nell'ambito dell'attuazione della CITES.

### **Sezione 2: Obblighi e divieti**

#### **Art. 7** Obbligo di dichiarazione

<sup>1</sup> Chiunque vuole importare, far transitare o esportare esemplari di specie di fauna e di flora protette è tenuto a dichiararli all'ufficio doganale nell'ambito della procedura d'imposizione doganale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità di dichiarazione.

---

**Art. 8** Obbligo di autorizzazione

<sup>1</sup> Necessita di un'autorizzazione dell'UFV chiunque:

- a. vuole importare, far transitare o esportare esemplari di specie di fauna e di flora di cui agli allegati I-III della CITES;
- b. vuole importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari di specie protette.

<sup>2</sup> Il DFE può sottoporre l'importazione di esemplari di specie di fauna e di flora non contemplati dal capoverso 1 all'obbligo di autorizzazione qualora:

- a. siano importati in una quantità tale da rendere dubbio un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali (art. 2 cpv. 1 lett. b);
- b. possano essere facilmente confusi con gli esemplari di specie protette.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione richieste in virtù di altre leggi.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura d'autorizzazione e la procedura di revoca di quest'ultima. Esso può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari.

**Art. 9** Deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per:

- a. l'importazione, il transito e l'esportazione di esemplari morti di specie protette nel caso si tratti di trasloco di masserizie o di oggetti adibiti a uso privato;
- b. l'importazione, il transito e l'esportazione di esemplari conservati di specie protette nonché di esemplari vivi di specie di flora protette se la loro circolazione serve a scopi scientifici non commerciali.

<sup>2</sup> Esso può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di esemplari di specie di flora di cui agli allegati II e III della CITES.

**Art. 10** Divieti d'importazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b se dispone di informazioni affidabili che essi:

- a. sono stati prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o commercializzati illegalmente;
- b. sono stati prelevati dall'ambiente naturale o commercializzati in una quantità tale da compromettere l'esistenza della specie.

<sup>2</sup> In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione di organi internazionali a cui partecipa la Svizzera, il DFE può vietare a titolo provvisorio l'importazione di:

- a. esemplari di determinate specie protette provenienti da determinati Paesi;

- 
- b. esemplari di tutte le specie protette provenienti da determinati Paesi;
  - c. esemplari di determinate specie protette a prescindere dal Paese di provenienza.

**Art. 11**            Obbligo della prova

<sup>1</sup> Chi possiede esemplari di specie di fauna e di flora protette di cui agli allegati I-III della CITES deve disporre delle informazioni che consentono una verifica della provenienza e dell'origine degli esemplari nonché della legittimità della circolazione.

<sup>2</sup> Chi trasmette a terzi tali esemplari deve fornire al destinatario le informazioni di cui al capoverso 1.

**Art. 12**            Aziende commerciali

<sup>1</sup> Chiunque commercia a titolo professionale esemplari di specie di fauna e di flora protette di cui agli allegati I-III della CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

<sup>2</sup> Il DFE disciplina i dettagli; per il materiale vegetale riprodotto artificialmente può prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi.

<sup>3</sup> Il DFE può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che commerciano a titolo professionale esemplari di determinate specie protette di cui agli allegati I-III della CITES.

**Sezione 3:    Esecuzione**

**Art. 13**            **Organizzazione d'esecuzione**

<sup>1</sup> L'esecuzione della presente legge rientra tra i compiti della Confederazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può conferire compiti d'esecuzione a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato.

<sup>3</sup> Le competenze e i compiti delegati devono essere definiti in un mandato di prestazioni.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può autorizzare i terzi incaricati a fatturare tasse per le attività svolte nell'ambito di tale legge. Le tasse sono fissate dal Consiglio federale.

<sup>5</sup> La Confederazione sorveglia l'attività dei terzi incaricati. Questi ultimi devono rendere conto all'UFV della loro gestione e contabilità nell'ambito dei compiti loro conferiti.

**Art. 14**            Controlli generali

<sup>1</sup> Gli organi di controllo possono verificare la legalità della circolazione di esemplari di specie protette.

---

<sup>2</sup> A tale scopo, durante gli usuali orari di apertura, possono accedere anche senza preannuncio ai locali e alle installazioni in cui si trovano tali esemplari o in cui si presuppone che si trovino tali esemplari.

<sup>3</sup> Possono consultare i registri di controllo degli effettivi e, ai fini di identificazione degli esemplari, prelevare campioni.

<sup>4</sup> Hanno qualità di organi di polizia giudiziaria.

**Art. 15** Controlli al momento dell'importazione, del transito e dell'esportazione

Gli organi di controllo verificano gli esemplari di specie protette al momento dell'importazione, del transito e dell'esportazione.

**Art. 16** Misure

In caso di contestazioni, gli organi di controllo dispongono una delle seguenti misure:

- a. rilascio con riserva;
- b. respingimento;
- c. sequestro.

**Art. 17** Sequestro

<sup>1</sup> Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se:

- a. in caso di contestazione, il rilascio degli esemplari con riserva o il respingimento nei confronti del mittente non è possibile;
- b. in caso di contestazione, un respingimento non è ragionevolmente sostenibile per ragioni di protezione degli animali;
- c. è fondato il sospetto che vi siano esemplari messi in circolazione illegalmente;
- d. al momento dell'importazione, del transito o dell'esportazione mancano le autorizzazioni o i certificati previsti dalla CITES;
- e. esemplari dichiarati non sono esibiti agli organi di controllo; oppure
- f. al momento del controllo all'interno del Paese non sono esibiti documenti validi o manca la prova della circolazione legale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina lo stoccaggio degli esemplari sequestrati nonché il ricovero delle piante e degli animali vivi sequestrati.

**Art. 18** Confisca

<sup>1</sup> L'UFV confisca gli esemplari sequestrati di specie protette se:

- 
- a. secondo le disposizioni del diritto internazionale, per l'importazione, il transito o l'esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati;
  - b. i documenti o le prove mancanti non sono presentati entro il termine fissato; oppure
  - c. gli esemplari dichiarati non sono esibiti agli organi di controllo entro il termine fissato.

<sup>2</sup> Gli esemplari confiscati sono rispediti al Paese esportatore oppure conservati, eliminati o alienati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

#### **Art. 19** Procedura di controllo

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo per l'importazione, il transito e l'esportazione nonché per i controlli all'interno del Paese.

#### **Art. 20** Assistenza amministrativa tra autorità svizzere e straniere

Le autorità federali incaricate dell'esecuzione e del procedimento penale possono collaborare con le autorità estere nonché con le organizzazioni e gli organismi internazionali competenti e coordinare le inchieste, purché:

- a. queste attività siano necessarie all'esecuzione della presente legge e del diritto internazionale in materia;
- b. le autorità estere o le organizzazioni e gli organismi internazionali siano sottoposti al segreto d'ufficio che corrisponde a quello previsto nel diritto svizzero.

#### **Art. 21** Commissione tecnica

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una Commissione tecnica che fornisce consulenza all'UFV su tutte le questioni tecniche.

<sup>2</sup> La Commissione tecnica corrisponde all'autorità scientifica definita nella CITES.

### **Sezione 4: Costi e tasse**

#### **Art. 22**

<sup>1</sup> Sono riscosse tasse per le decisioni e le prestazioni degli organi di controllo.

<sup>2</sup> Chiunque dichiara il falso, fornisce informazioni incomplete o ingannevoli al momento della dichiarazione, nei documenti di accompagnamento o agli organi di controllo, deve sostenere i costi dell'identificazione degli esemplari della persona responsabile.

<sup>3</sup> I costi legati alle misure prese in seguito a una contestazione sono a carico della persona responsabile.

---

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare il sequestro degli esemplari controllati al fine di garantire il pagamento delle tasse e dei costi.

## **Sezione 5:           Trattamento dei dati**

### **Art. 23** Sistema d'informazione

<sup>1</sup> La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per adempiere ai compiti stabiliti nella presente legge. Questo sistema può contenere dati personali sensibili concernenti le sanzioni amministrative e penali previste nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Esso definisce in particolare quali organi di controllo, nell'ambito dei loro compiti esecutivi, possono trattare i dati personali, inclusi quelli sensibili, e quali possono accedere online a tali dati.

### **Art. 24** Comunicazione dei dati agli organi di controllo

L'UFV e gli altri organi di controllo si trasmettono i dati necessari all'adempimento dei loro compiti.

### **Art. 25** Comunicazione dei dati alle autorità estere

<sup>1</sup> L'UFV può comunicare i dati trattati in virtù di tale legge, in particolare i dati personali sensibili concernenti le sanzioni amministrative e penali, alle autorità di altri Stati nonché alle organizzazioni sovranazionali e internazionali, purché siano necessari all'esecuzione della CITES.

<sup>2</sup> I dati possono essere comunicati online se è garantito che la legislazione estera corrispondente tuteli la personalità delle persone interessate. Il Consiglio federale stabilisce i Paesi nonché le organizzazioni sovranazionali e internazionali che garantiscono tale tutela.

## **Sezione 6:           Protezione giuridica**

### **Art. 26** Opposizione

<sup>1</sup> Le decisioni dell'UFV possono essere impugnate mediante opposizione.

<sup>2</sup> A un'opposizione può essere revocato l'effetto sospensivo.

<sup>3</sup> Il termine per l'opposizione è di 10 giorni.

### **Art. 27** Ricorso

<sup>1</sup> Le decisioni di altre autorità federali possono essere impugnate presentando ricorso all'UFV.

---

<sup>2</sup> Anche le decisioni di terzi di cui all'articolo 13 capoverso 2 possono essere impugnate presentando ricorso all'UFV.

<sup>3</sup> Il termine per il ricorso è di 30 giorni.

## **Sezione 7: Disposizioni penali**

### **Art. 28 Delitti e contravvenzioni**

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque infrange intenzionalmente:

- a. le disposizioni degli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 1, 11 e 12 capoverso 1.
- b. le prescrizioni emanate dal Consiglio federale o dal DFE in virtù degli articoli 8 capoverso 2, 10 e 12 capoverso 3.

<sup>2</sup> Nei casi gravi è prevista la pena detentiva sino a 3 anni o la pena pecuniaria. Un caso grave si verifica in particolare se:

- a. l'infrazione riguarda una notevole quantità di esemplari di specie di fauna e di flora protette secondo l'allegato I della CITES.
- b. le prescrizioni sono state violate per mestiere o abitualmente.

<sup>3</sup> Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili.

<sup>4</sup> Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

<sup>5</sup> È punito con la multa chiunque viola altre prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale o del DFE, la cui inosservanza è stata dichiarata punibile.

### **Art. 29 Azione penale**

<sup>1</sup> Le infrazioni ai sensi dell'articolo 28 sono perseguite e giudicate dall'UFV. Se un'infrazione costituisce contemporaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005<sup>3</sup> sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009<sup>4</sup> sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane conduce l'inchiesta ed emana parimenti il decreto penale. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 1974<sup>5</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>2</sup> Se un'infrazione costituisce contemporaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1 e un'infrazione perseguibile dall'autorità federale secondo la legge federale del 16 dicembre 2005<sup>6</sup> sulla protezione degli animali, la legge del 9 ottobre 1992<sup>7</sup> sulle derrate alimentari, la legge del 29 aprile 1998<sup>8</sup> sull'agricoltura, la legge

---

<sup>3</sup> RS 631.0

<sup>4</sup> RS 641.20

<sup>5</sup> RS 313.0

<sup>6</sup> RS 455

<sup>7</sup> RS 817.0

<sup>8</sup> RS 910.1

---

del 1° luglio 1966<sup>9</sup> sulle epizootie, la legge del 20 giugno 1986<sup>10</sup> sulla caccia, la legge federale del 21 giugno 1991<sup>11</sup> sulla pesca, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

<sup>3</sup> L'azione penale per una contravvenzione commessa contro la presente legge si prescrive in cinque anni, la pena per un'infrazione in quattro anni.

## **Sezione 8: Disposizioni finali**

### **Art. 30** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

### **Art. 31** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

---

<sup>9</sup> RS 916.40

<sup>10</sup> RS 922.0

<sup>11</sup> RS 923.0

---

*Allegato  
(art. 30)*

## **Modifica del diritto vigente**

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

### **1. Legge federale del 1° luglio 1966<sup>12</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio**

*Art. 24 cpv. 1 lett. d*

*Abrogato*

*Art. 24d cpv. 2*

*Abrogato*

### **2. Legge del 16 dicembre 2005<sup>13</sup> sulla protezione degli animali**

*Art. 14 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può, per motivi inerenti alla protezione degli animali, vincolare a condizioni, limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali. È fatta salva l'importazione di carne kosher e di carne halal, al fine di assicurare un approvvigionamento sufficiente di tale carne alle comunità ebraica e musulmana. Unicamente i membri di queste comunità nonché le persone giuridiche e le società di persone loro appartenenti hanno diritto d'importare e acquistare carne kosher e carne halal.

*Art. 27 cpv. 1*

*Abrogato*

*Art. 31 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se un'infrazione costituisce contemporaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dall'autorità federale secondo la legge federale del ...<sup>14</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge del 9 ottobre 1992<sup>15</sup> sulle derrate alimentari, la legge del 1° luglio 1966<sup>16</sup> sulle epizoozie, la legge del 20 giugno 1986<sup>17</sup> sulla caccia, la legge federale del 21 giugno 1991<sup>18</sup> sulla pesca, la legge del 18 marzo 2005<sup>19</sup> sulle dogane o la legge del 12

---

<sup>12</sup> RS 451

<sup>13</sup> RS 455

---

giugno 2009<sup>20</sup> sull'IVA, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

### **3. Legge del 9 ottobre 1992<sup>21</sup> sulle derrate alimentari**

*Art. 50 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se un'infrazione costituisce contemporaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dall'Amministrazione delle dogane secondo la legge federale del 16 dicembre 2005<sup>22</sup> sulla protezione degli animali, la legge federale del ...<sup>23</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge del 18 marzo 2005<sup>24</sup> sulle dogane, la legge del 1° luglio 1966<sup>25</sup> sulle epizootie, la legge del 20 giugno 1986<sup>26</sup> sulla caccia o la legge federale del 14 dicembre 1973<sup>27</sup> sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

### **4. Legge del 20 giugno 1986<sup>28</sup> sulla caccia**

*Art. 21 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dall'autorità federale secondo la legge federale del 16 dicembre 2005<sup>29</sup> sulla protezione degli animali, la legge federale del ...<sup>30</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge del 18 marzo 2005<sup>31</sup> sulle dogane, la legge del 9 ottobre 1992<sup>32</sup> sulle derrate alimentari, la legge del

---

<sup>14</sup> RU ...; RS ...

<sup>15</sup> RS **817.0**

<sup>16</sup> RS **916.40**

<sup>17</sup> RS **922.0**

<sup>18</sup> RS **923.0**

<sup>19</sup> RS **631.0**

<sup>20</sup> RS **641.20**

<sup>21</sup> RS **817.0**

<sup>22</sup> RS **455**

<sup>23</sup> RU ...; RS ...

<sup>24</sup> RS **631.0**

<sup>25</sup> RS **916.40**

<sup>26</sup> RS **922.0**

<sup>27</sup> RS **923.0**

<sup>28</sup> RS **922.0**

<sup>29</sup> RS **455**

<sup>30</sup> RU ...; RS ...

<sup>31</sup> RS **631.0**

<sup>32</sup> RS **817.0**

---

1° luglio 1966<sup>33</sup> sulle epizootie, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

## **5. Legge federale del 21 giugno 1991<sup>34</sup> sulla pesca**

*Art. 20 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dalla medesima autorità amministrativa della Confederazione secondo la legge federale del 16 dicembre 2005<sup>35</sup> sulla protezione degli animali, la legge federale del ...<sup>36</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge del 18 marzo 2005<sup>37</sup> sulle dogane, la legge del 9 ottobre 1992<sup>38</sup> sulle derrate alimentari o la legge del 1° luglio 1966<sup>39</sup> sulle epizootie, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in maniera adeguata.

---

<sup>33</sup> RS **916.40**

<sup>34</sup> RS **923.0**

<sup>35</sup> RS **455**

<sup>36</sup> RU ...; RS ...

<sup>37</sup> RS **631.0**

<sup>38</sup> RS **817.0**

<sup>39</sup> RS **916.40**